



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

OGGETTO: Nomina Direttore Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant'Angelo Romano e Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della CUC medesima.

IL SINDACO

VISTO che in data 15 giugno 2022 il Presidente del Seggio Centrale ha proclamato eletto il Sindaco di Fonte Nuova l'Ing. Piero Presutti

CONSIDERATO altresì che il 16 Giugno il Segretario Generale ha comunicato la nomina a Sindaco del Comune di Fonte Nuova all'Ing. Piero Presutti;

RICHIAMATI:

- l'articolo 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, il cui comma 10 attribuisce al Sindaco la nomina dei responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'attuale dotazione organica del personale;
- i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritti a partire dal 31.03.1999;

PREMESSO che l'art.37 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., dispone che:

*“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della*



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#).

.....”;

PREMESSO che il disposto del comma 4, del citato articolo 37 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., risulta sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'[art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020](#) e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, della legge n. 108 del 2021;

DATO ATTO che l'art. 52 “*Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti*” del D.L. 77/2021 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito nella Legge 108/2021, al comma 1.2., stabilisce che “.... Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”;

DATO ATTO che in tema di sistema di qualificazione previsto all'art.38 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è entrata recentemente in vigore la deliberazione ANAC n. 141 del 30/03/2022 - Linee Guida qualificazione stazioni appaltanti – di approvazione delle linee guida recanti “attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici”;

CONSIDERATO che tali linee guida forniscono prime indicazioni in merito ai criteri che verranno utilizzati per la qualificazione delle stazioni appaltanti;

CONSIDERATO che il Comune di Fonte Nuova ha operato la scelta di costituire e mantenere un ufficio gare e contratti centralizzato, tale per cui vi è interesse a conseguire la qualificazione necessaria per poter operare anche al di sopra delle soglie di Legge sopra evidenziate;

CONSIDERATO che sulla base della normativa ad oggi vigente la convenzione fra Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. è stata ritenuta la soluzione più consona al fine di poter conseguire la qualificazione necessaria;

CONSIDERATO che tale scelta ha lo scopo di evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

DATO ATTO che l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, infatti, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

RILEVATO che la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza consente di poter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture rispettando pienamente il dettato normativo;

RILEVATO che tale accordo, al contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la C.U.C. unicamente compiti di selezione del fornitore;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art.3 del D.Lgs. n. 50/106 e s.m.i. sono “*«amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;»*”

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del comma 1 lett. l) dell'art.3 del D.Lgs. n. 50/106 e s.m.i. sono “*«attività di centralizzazione delle committenze» le attività svolte su base permanente riguardanti:*”

- a) *l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;*



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

b) l'aggiudicazione di appalti pubblici o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti”;

DATO ATTO che pertanto, ai sensi della normativa sopra citata, la Centrale Unica di Committenza istituita tramite convenzione fra Comuni ex art.30 T.U.E.L. 267/2000, si configura ad ogni effetto di legge quale “amministrazione aggiudicatrice”;

PRESO ATTO che è stata volontà dei Comuni di Fonte Nuova e Sant’Angelo Romano addivenire ad un accordo convenzionale per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori con particolare riferimento alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’art. 1 del D.L. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101/2021, ed anche in considerazione del fatto che:

- a) la capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un importante fattore strategico per lo sviluppo ed il recupero di efficienza e competitività delle amministrazioni pubbliche;
- b) la cooperazione intercomunale è occasione per attivare meccanismi operativi di integrazione, nonché momenti di confronto tesi sia ad individuare prassi operative e regole organizzative uniformi che a favorire lo scambio di competenze tecniche, giuridiche e gestionali che incrementano il patrimonio delle conoscenze del singolo Ente;
- c) la costituzione di una Centrale di Committenza è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Fonte Nuova n. 55 del 29/11/2022 di approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant’Angelo Romano per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante l’istituzione di una Centrale Unica Di Committenza (C.U.C.), ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Sant’Angelo Romano n. 35 del 19/12/2022 di approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant’Angelo Romano per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante l’istituzione di una Centrale Unica Di Committenza (C.U.C.), ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016;



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

RICHIAMATO il Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza approvato con le rispettive Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 55 del 29/11/2022 del Comune di Fonte Nuova e n. 35 del 19/12/2022 del Comune di Sant'Angelo Romano;

RILEVATO che con convenzione Rep. 499 del 29/12/2022 è stata istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37 – comma 4, lett. b) – del D.Lgs. n. 50/2016, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant'Angelo Romano per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Nell'ambito della C.U.C. il Comune di Fonte Nuova è individuato quale capofila;

DATO ATTO che l'Art. 9 – Organizzazione e funzionamento della Centrale di committenza della citata Convenzione prevede che “*1. Al fine di non incrementare la spesa di personale e nell'ottica della ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto, l'ufficio della C.U.C è costituito:*

1.1) da un Dirigente, individuato dal Comune capofila, quale Direttore responsabile della C.U.C. che procederà alla firma degli atti di gara. In caso di impedimento o assenza del suddetto dirigente le relative funzioni potranno essere oggetto di delega ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 241/90 e dell'art 17, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001”;

VISTI inoltre:

- l'art. 33 - ter del Decreto legge n.179/2012 inserito nella L. di conversione n. 221/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) il cui comma 1 stabilisce quanto segue: “*(Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili.*”
- il comunicato del 28 ottobre 2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che fornisce indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

CONSIDERATO che al fine di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti a quelle degli altri servizi già gestiti dall'AVCP, con il suddetto comunicato si è



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

stabilito che: “*Ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’esplicitamento di eventuali successive verifiche. Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA con le seguenti modalità operative:*

- registrarsi all’indirizzo internet <https://servizi.avcp.it/>, il quale rilascerà “Nome utente” e “Password” per l’accesso ai sistemi informatici. Il nome utente sarà identico al codice fiscale del soggetto;
- autenticarsi mediante i suddetti “Nome utente” e “Password” al portale internet dell’Autorità;
- richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA – Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale utente pubblicato all’indirizzo URL dell’Autorità;
- inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e riscontrarne la correttezza nella sezione “Profili in attesa di attivazione”;

ACCERTATO che, come specificato nel comunicato ANAC del 20.12.2017, l’individuazione del RASA si configura come una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione;

PRESO ATTO che si rende pertanto necessario nominare il soggetto responsabile dei predetti adempimenti per la nuova Stazione unica appaltante denominata “Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant’Angelo Romano”;

EVIDENZIATO che a far data dal 17/10/2022, con Decreto Sindacale n. Prot.0035359-17/10/2022 è stato nominato Dirigente del Settore III Tecnico Urbanistico Ambientale ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., l’Arch. Daniele Cardoli, con decorrenza dalla data del 17/10/2022 stessa;

RAVVISATO che si rende opportuno individuare nel Dirigente del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale, Architetto Daniele Cardoli, la figura di:

- Direttore Responsabile della Centrale Unica di Committenza;



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

- Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante denominata "Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant'Angelo Romano";

ACQUISITO il consenso dell'interessato;

RICHIAMATI:

- l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

- Il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle Funzioni Locali Area Dirigenza;

VISTI gli artt. 97, 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;

VALUTATO che, trattandosi di materia di esclusiva competenza del Sindaco, le OO.SS. possono essere informate, successivamente per una mera cognizione dell'evento;

Tanto premesso e valutato

D E C R E T A

1. Di nominare, dalla data odierna, l'Architetto Daniele Cardoli, Dirigente del Settore Tecnico Urbanistico Ambientale di questo Ente, per le motivazioni di cui in premessa e che s'intendono qui riportate, Direttore Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Fonte Nuova e Sant'Angelo Romano e conseguentemente Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della stessa, con l'incarico di compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti come previsto dall'art.33 ter comma 2 del Decreto Legge n. 179-2012 inserito nella L. di conversione n. 221/2012.
2. Di precisare che al suddetto Responsabile competono le funzioni e le responsabilità stabiliti all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , nei limiti dei compiti ad esso attribuiti dalla convenzione.
3. Che il presente incarico abbia durata corrispondente al mandato del Sindaco in carica e, che, al fine di evitare all'Ente un immediato vuoto gestionale, il presente incarico prosegua fino al conferimento di nuovo incarico da parte del Sindaco neo-eletto;



COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

4. Che il presente incarico potrà essere modificato o integrato rispetto alla scadenza prestabilita qualora sopravvengano esigenze di servizio, sia di natura organizzativa che produttiva, tali da rivedere l'incarico stesso.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga:

- Notificato all'interessato Arch. Daniele Cardoli;
- Comunicato al Segretario Generale, ai Sindaci dei Comuni convenzionati e al Nucleo di Valutazione ai fini dell'incremento della retribuzione di risultato.
- Inserito, in copia nel fascicolo personale del suddetto dipendente.
- Pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.
- Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fonte Nuova in Amministrazione trasparente – Sottosezione di primo livello “Personale” , Sotto-sezione di secondo livello “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” , ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 .

Fonte Nuova 23/02/2023

Il Sindaco
Ing. Piero Presutti